CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROT _____

N. 2 **del 28 Gennaio 2015**

OGGETTO: Modifica regolamento comunale disciplinante l'esercizio di medie strutture di vendita

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:40** nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, all'appello nominale e successivamente risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
PONTEVOLPE Rocco – Presidente	X		ALIANO Giovanni	X	
DEVINCENZIS Vincenzo - Sindaco	X		CERULLI Carmine		X
GENTILE Salvatore	X		ZACCARIA Massimo	X	
MAFFIA Marcello	X		MARRESE Piero	X	
PIERRO Camillo Donato	X		NESI Ines	X	
TAURO Leonardo Rocco	X		GIOIA Francesco	X	
CHITA Francesco Paolo	**X**		DI SANZO Giuseppe Antonio	X	
VIZZIELLO Gennaro	X		AMENDOLA Vincenzo A.	X	
CASTELLUCCI Maurizio	X				

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta PONTEVOLPE Rocco – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott. Pietro SABELLA

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sig. Rocco PONTEVOLPE passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Modifica regolamento comunale disciplinante l'esercizio di medie strutture di vendita"

Visto il dibattito sull'argomento iscritto all'o.d.g, come da separato verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 8 dell'1.03.2004 si individuava l'intera area P.I.P. come area di insediamento di n. 3 medie strutture di vendita inferiori, per lo svolgimento di attività commerciali relative al settore non alimentare;

CHE con propria deliberazione n. 51 del 18.07.2007 si stabiliva di individuare come area di stanziamento di medie strutture di vendita inferiori di tipo alimentare, non alimentare e misto la zona "C" corrispondente alla zona delle attività produttive del piano regolatore generale;

CHE la Legge Regionale 20.07.1999, n. 19 ha dettato gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione Basilicata

CHE con propria deliberazione n. 81 del 19.12.2007, modificato con propria deliberazione n. 24 del 22.07.2009, si approvava il regolamento comunale disciplinante l'esercizio di medie strutture di vendita che costituiva anche rettifica delle proprie deliberazioni n. 8 dell'1.03.2004 e n. 51 del 18.07.2007;

CHE l'art. 5 del predetto regolamento prevede nella zona B del vigente PRG (zona di completamento) l'insediamento di una media struttura di tipo misto;

CHE, al fine di incentivare maggiormente le attività economiche e di offrire un miglior servizio alla cittadinanza, si intende modificare il predetto art. 5 prevedendo nella zona B del vigente PRG (zona di completamento) l'apertura di 2 medie strutture di tipo misto anziché solo una;

CHE inoltre occorre modificare l'art. 7 ad oggetto: "AUTORIZZAZIONI" prevedendo che Per il rilascio delle autorizzazioni commerciali non connesse ad adempimenti edilizi, l'interessato deve inoltrare domanda, tramite SUAP collegandosi all'indirizzo www.impresainungiorno.it e non più a mezzo posta raccomandata a.r. o direttamente al protocollo generale del Comune, redatta su apposito modello denominato "COM2", conforme a quello pubblicato sulla G.U. n. 209 del 18.12.2000 e predisposto dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art. 8 del D. Lgs. n. 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi adeguamenti;

RITENUTO necessario adeguare il predetto regolamento alla nuova normativa e di dover apportare le predette modifiche all'art. 5 e all'art. 7;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per le Medie Strutture di Vendita;

VISTI:

il D.Lgs 114/1998

la L.R: 19/1999

il vigente PRG e le relative norme tecniche di attuazione

il vigente Statuto comunale;

il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a) dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Con voti a favore 11, contrari == e Astenuti 5 (Nesi, Gioia,Di Sanzo,Amendola, Castellucci), espressi per alzata di mano da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 5 e 7, per i motivi espressi in narrativa, del "Regolamento comunale disciplinante l'esercizio di Medie Strutture di Vendita" approvato con propria deliberazione n. 81 del 19.12.2007 modificato con propria deliberazione n. 24 del 22.07.2009 prevedendo:
    - all'art. 5 nella zona B del vigente PRG (zona di completamento) l'apertura di 2 medie strutture di tipo misto anziché solo una;
    - all'art. 7 ad oggetto: "AUTORIZZAZIONI" prevedendo che Per il rilascio delle autorizzazioni commerciali non connesse ad adempimenti edilizi, l'interessato deve inoltrare domanda, tramite SUAP collegandosi all'indirizzo www.impresainungiorno.it e non più a mezzo posta raccomandata a.r. o direttamente al protocollo generale del Comune, redatta su apposito modello denominato "COM2", conforme a quello pubblicato sulla G.U. n. 209 del 18.12.2000 e predisposto dalla "Conferenza Unificata" istituita con l'art. 8 del D. Lgs. n. 281 del 28.08.1997 ed eventuali successivi adeguamenti;
2. di approvare, sempre per i motivi espressi in narrativa, il testo modificato ed integrato del "Regolamento comunale disciplinante l'esercizio di Medie Strutture di Vendita", composto da n. 17 articoli e che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente agli uffici Tecnico, Segreteria, Suap ed Albo, per quanto di competenza

successivamente

ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere;

visto l'art.134 -comma 4- del T.U.E.L. approvato con D.L.gs.18/8/2000 n. 267

Con voti a favore 11, contrari == e Astenuti 5 (Nesi, Gioia,Di Sanzo,Amendola, Castellucci), espressi per alzata di mano da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** la presente deliberazione.

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO

DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 19. 12.2007)

(Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22.07.2009 e con deliberazione di C.C. n. _____ del _____)

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento e stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura, al trasferimento ed all'ampliamento delle medie strutture di vendita al dettaglio.

Rientrano, pertanto, nella presente disciplina quelle attività di commercio al dettaglio che trovano espressione nell'art.4, comma 1, lettera e, del D. lgs. 31.3.1998, n.114, aventi, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, una superficie di vendita che resta compresa tra i 150 mq e i 1500 mq.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisita merci in nome e per conto proprio per rivenderle, poi, su aree private in sede fissa o mediante altra forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce invece superficie di vendita l'area destinata a magazzini, , depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Dalla presente materia resta esclusa qualsiasi altra disciplina, compresa quella riguardante gli esercizi di vicinato e il commercio al dettaglio su aree pubbliche che è materia di atti specifici di questa Pubblica Amministrazione.

ART.2
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER GLI INSEDIAMENTI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Il Comune, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti delle medie strutture di vendita, si è attenuto ai seguenti criteri:
gli insediamenti delle medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato. Dove, invece, è consentita la generica destinazione commerciale sono ammessi solo gli
esercizi di vicinato.

Nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 02-4-1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, vengono consentiti insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato.

Negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante

interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del D.M. 02-04-1968, vengono consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopracitato decreto ministeriale, insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

- laddove possibile, il Comune tende a privilegiare il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, invece, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

L'individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico — territoriali, con particolare riferimento alle caratteristiche della viabilità, al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante, alle caratteristiche strutturali dell'offerta, riferita alle strutture di vendita previste dal D. L.vo 114/98 e deve, inoltre, tenere conto:

- delle strutture esistenti;
- della necessità di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;
- di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione;
- della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;
- della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;
- di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.

In ambiti di particolare pregio ambientale sono consentiti gli insediamenti delle medie strutture di vendita purchè conformi con le previsioni dei piani urbanistici e non superino la superficie complessiva di **1000 mq.(**art.7 l.r.30.09.2008 n.23), essendo il Comune di Montalbano jonico individuato al secondo livello di servizio;

La individuazione delle aree per gli insediamenti di medie strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla legge n.1/78.
Per l'individuazione delle aree per le medie strutture di vendita è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 25 del D.L.vo 112/98.
Qualora, invece, l'individuazione delle aree per gli insediamenti di medie strutture commerciali, non contrasti con lo strumento urbanistico vigente, non comporta variante allo stesso. Le procedure per l'individuazione della aree suddette seguiranno quanto previsto dalla L.R. 30.09.2008, n. 23.

ART.3
DEFINIZIONE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.23 del 30.09.2008 considerato che il Comune di Montalbano Jonico è classificato al secondo livello di servizio nell'allegato 2 della legge regionale 20.07.99 n.19, art.19, per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi con superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a mq 1500.-

ART.4
Parcheggi

L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di sede delle medie strutture di vendita non può prescindere dalla dotazione di queste di aree private di parcheggio nelle seguenti misure minime:
a)medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 150 ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

b) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 150 ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

c) medie strutture di vendita non alimentari, di cui all'art. 6 della predetta L.R. 19/99, con superficie di vendita superiore a mq. 250 ed inferiore a mq. 1.500: mq.1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

d) per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

Le superfici previste si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al D.M. 02-4-1968 ed alla legge 122/89. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici.

Nei Centri Storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto in questo articolo e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento.
La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

ART.5
ORGANICO DELLE MEDIE STRUTTURE

Tenuto conto delle dinamiche tra domanda ed offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante e la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma svolte, della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche ed infine della necessità di permettere un adeguato livello di rinnovamento e riqualificazione alle attività presenti sull'intero territorio, il Comune determina, come segue, per singole zone del proprio territorio e distintamente per il settore alimentare, **misto** e settore non alimentare il numero delle medie strutture.

zona B del Vigente PRG (Zona di completamento)
n._***2***__medie strutture di tipo **misto;**

zona D1 del Vigente PRG (P.A.I.P.)
n._1__medie strutture di **tipo misto**
n._2__medie strutture di tipo non alimentare

zona D1 del Vigente PRG (P.I.P.)
n._3__medie strutture di tipo non alimentare

zona D1 del Vigente PRG (S.P. per Scanzano adiacente alla zona di trasferimento)
n._1_medie strutture di tipo non alimentare

Il Comune, tenendo conto degli obiettivi contenuti nell'art. 6 del D. Lgs. 114/98, e degli indirizzi di cui ai successivi commi, si riserva di rivedere, con cadenza almeno triennale, l'organico ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

Art.6
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

La domanda all'esercizio di una attività commerciale di media struttura di vendita può essere prodotta da chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del Decr. L.vo 114/98. Per il commercio dei prodotti del settore alimentare è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali indicati nell'articolo 5, comma 5, del citato D. L.vo.
Nelle imprese individuali i requisiti morali debbono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni dal legale rappresentante e da tutti i membri del consiglio di amministrazione e nelle società estere da chi le rappresenta stabilmente in Italia.
Per il settore alimentare, i requisiti professionali,ove richiesti,devono essere posseduti dal titolare nelle imprese individuali; ovvero, da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente.

ART.7
AUTORIZZAZIONI

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata a seguito di istanza dell'interessato.
Per il rilascio delle autorizzazioni commerciali non connesse ad adempimenti edilizi, l'interessato deve inoltrare domanda, tramite SUAP collegandosi all'indirizzo www.impresainungiorno.it.
La domanda dovrà essere firmata in originale da parte dell'interessato allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

ART.8
COMUNICAZIONI

Sono soggette a comunicazione le seguenti richieste:

-riduzione della superficie di vendita;
-riduzione del settore merceologico;
-cessazione di attività;
-apertura per subingresso.

ART.9
SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune nei termini previsti dal comma 5 dell'art.26 del D.L.vo 114/98, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti di cui all'art.5 del D.Lvo 114/98. La comunicazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentranti che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art.5 del D.Lvo 114/98 entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lvo. 114/98, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune ed alla Camera di Commercio. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

ART.10

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica:
1- planimetria generale dell'insediamento (immobile e area d'intervento) in scala non inferiore a 1:500 con rappresentazione dell'area interessata e degli standard urbanistici previsti (parcheggi privati pertinenziali) dagli art. 11 della L.R. 20.7.1999, n.19, e **art.8 della L.R. n.23 del 30.09.2008**, oltre che dal vigente Regolamento Comunale.- Il rispetto dei sopradetti requisiti deve essere certificato in un apposita relazione tecnica allegata e debitamente firmata da un tecnico abilitato.-

2-planimetria, in triplice copia. sottoscritta da un tecnico abilitato, dell' unità edilizia o delle unità immobiliari oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie di vendita, delle attrezzature, dei percorsi carrabili di accesso e di uscita, degli spazi per il carico e scarico merci.

La documentazione tecnica allegata alla domanda di apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà essere sottoposta al visto di conformità del competente Ufficio Tecnico comunale che dovrà essere rilasciato entro giorni 20 (venti) dalla data di richiesta da parte del Servizio Commercio. In caso di mancata risposta nei termini predetti il visto si intende favorevole.

3-certificato catastale di attualità rilasciato dall'U.T.E., relativo ai locali interessati dall' intervento ed indicante la destinazione commerciale degli stessi;
4-relazione tecnica, in triplice copia, sottoscritta da un tecnico abilitato, comprendente le attrezzature, una valutazione della compatibilità ambientale con particolare riferimento all'inquinamento acustico ed elettromagnetico, all'allontanamento delle acque reflue e alla capacità di smaltimento garantita dai recettori finali e dagli impianti di depurazione; allo smaltimento dei rifiuti , alla situazione idraulica definita dal piano stralcio del bacino. Tale relazione dovrà essere sottoposta a verifica da parte della competente ASL per territorio.
5-relazione sottoscritta dall'interessato indicante gli estremi dei provvedimenti edilizi relativi all'immobile (concessione edilizie, agibilità, rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, dei regolamenti locali di polizia annonaria ed igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi) che ne legittimino l'uso;
6-Dichiarazione del proprietario dell'immobile che attesta la disponibilità dello stesso da parte del richiedente per l'uso commerciale;
7-in caso di cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

ART.11
PRIORITA' NELL'ESAME DELLE DOMANDE

In caso di domande concorrenti le richieste sono esaminate secondo le seguenti priorità:

1) concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;
2) trasferimento;
3) ampliamento;
4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione, professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
5) nuova apertura.

Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Comune nello stesso giorno; a tal fine si tiene conto della data di ricezione della domanda riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione se effettuata a mezzo di raccomandata postale.

Nell'ipotesi di parità nelle priorità, la precedenza viene data dall'ordine di arrivo al protocollo generale dell'ente, seguendo la data e il numero di protocollo.

ART.12
ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 26 Aprile 1992, n. 300, il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione al richiedente della ricezione della domanda e dell'inizio del procedimento. Viene assicurata la partecipazione al procedimento con i limiti assegnati dalla legge sulla privacy. In ogni caso, il richiedente potrà prendere visione degli atti che lo riguardano e produrre domande o fare depositi nel suo interesse.
Ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.P.R. 26.4.1992, n.300, qualora la denuncia o la domanda non siano regolari o complete, il responsabile del procedimento ne darà avviso entro dieci giorni al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di ricevimento decorre dalla ricezione della denuncia o della domanda regolari.
In caso invece in cui la domanda e/o la documentazione di cui all'art.4 risultasse incompleta, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all' interessato i necessari elementi integrativi e/o di giudizio, che non siano nella disponibilità dell'Amministrazione, interrompendo contestualmente, ai sensi dell'art.5 del predetto D.P.R. 26.4.1992, n.300, i termini del procedimento. Tali termini inizieranno a decorrere ex novo dal momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione della domanda, la stessa verrà archiviata d' ufficio senza necessità di alcun altro specifico provvedimento.

Il procedimento per il rilascio della autorizzazione di una media struttura di vendita deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Decorso il citato termine, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego e fatta salva l'interruzione di termini per incompletezza della domanda o integrazione della documentazione, l'istanza si intende tacitamente accolta.
L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla data di formazione del silenzio assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art.13
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'ufficio procederà, all'esame della stessa e, ai sensi dell'art.43 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, alla verifica dei requisiti d'accesso all'attività cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98 (fatte salve ulteriori integrazioni e/o modificazioni legislative) oltre che delle valutazioni della documentazione tecnica, valendosi anche del supporto e del parere di uffici competenti (cancelleria fallimentare, prefettura, procura della repubblica, tecnico, ASL, ecc.), potendo ritenere favorevole qualsiasi parere e/o informazione richiesta a competente ufficio e non pervenuta nel termine di giorni 30 dalla richiesta.
Il procedimento per il rilascio della autorizzazione di una media struttura di vendita deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Decorso il citato termine, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego o richiesta di integrazione della documentazione, da intendersi interruttiva dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione dell'integrazione stessa, la domanda si intende tacitamente accolta.
Qualora la valutazione della domanda non sia invece positiva,il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.11 febbraio 2005, n.15, prima della emanazione di un provvedimento negativo da parte del responsabile del settore, comunicherà tempestivamente agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di giorni 10 dalla data della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La predetta comunicazione interrompe i termini del procedimento che inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato (10 gg.) dal responsabile del procedimento.
In caso, invece, di verifica negativa per insussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte e qualora il procedimento trovi conclusione negativa dopo i termini prescritti e comunque ad attività già iniziata, il responsabile dovrà notificare l'immediata chiusura dell'esercizio per effetto della decadenza prevista dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

ART.14

Correlazione dei procedimenti di rilascio di una concessione edilizia e di una autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita

Ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.R. 23/2008, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, l''autorizzazione commerciale resta subordinata al rilascio del permesso a costruire o al preventivo assenso dell'ufficio comunale competente.

In questo caso, l'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge.

Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

L'autorizzazione all'apertura di una media o **grande** struttura rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stato richiesto il corrispondente permesso di costruire nei tempi stabiliti nella lettera –a- comma 4, dell'art.22 del D.LGS 114/98, ovvero nel caso in cui sulla domanda di permesso di costruire si sia formato il silenzio rifiuto ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni.

L'annullamento, la revoca e la decadenza del permesso di costruire comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.

Possono essere previste, tramite conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate alla istruttoria ed al rilascio contestuale del permesso a costruire e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.

ART.15

Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con l'impegno al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, non possono essere negate, prescindendo anche dalla disponibilità in organico, ferme restando le ulteriori previsioni di legge e di regolamento, ivi compresa la disponibilità dei parcheggi e la destinazione dell'area di nuova destinazione a media struttura di vendita:

-l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello

stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; In tal caso, la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a **1000 mq.** (come Comune individuato al secondo livello di servizio di cui all'allegato n.2 della suddetta legge regionale n.19/99);

-l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune da almeno due anni ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; In tal caso, la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi concentrati o accorpati, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del fino al 50 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- **750** mq.nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 della legge regionale n.19/99 con popolazione superiore a 3000 abitanti (come Comune individuato al secondo livello di servizio di cui all'allegato n.2 della suddetta legge regionale n.19/99);

L'ampliamento di cui sopra non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

ART.16
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'apertura è revocata:
-quando il titolare non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
-quando ne sospenda l'attività per un periodo superiore ad un'anno;
-quando non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5. comma 2;
-nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art.22, comma2, del D.P.R. 31.3.1998, n.114.

ART. 17

Per quanto non espressamente descritto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della delibera di adozione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Rocco PONTEVOLPE *(Presidente del Consiglio Comunale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro SABELLA

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **30.01.2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro SABELLA

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì **30.01.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pietro SABELLA

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

_____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

[X] È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **30.01.2015** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[ ] È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **30.01.2015**

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE